

Legge federale
16.12.09
sulla cittadinanza svizzera
(Legge sulla cittadinanza, LCit)

Avamprogetto

del ...2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 38 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del²,
decreta:

Titolo primo: Acquisto e perdita per legge
Capitolo 1: Acquisto per legge

Art. 1 Per filiazione

¹ È cittadino svizzero dalla nascita:

- a. il figlio di genitori uniti in matrimonio, dei quali uno almeno è cittadino svizzero;
- b. il figlio di una cittadina svizzera non coniugata con il padre.

² Con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, il minorenni straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquista la cittadinanza svizzera come se l'acquisto della cittadinanza fosse avvenuto con la nascita.

³ I figli di un minorenni che acquista la cittadinanza svizzera giusta il capoverso ² acquistano parimente la cittadinanza svizzera.

Art. 2 Cittadinanza cantonale e attinenza comunale

¹ Il figlio acquista, con la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore svizzero.

² Se ambedue i genitori sono svizzeri, il figlio acquista:

- a. la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del padre, se i genitori sono uniti in matrimonio;
- b. la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale della madre, se i genitori non sono uniti in matrimonio.

RS

¹ RS 101

² FF 2009

2009-.....

³ Il minorente acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del padre quando questi sposa la madre o diventa cittadino svizzero durante il matrimonio. Perde simultaneamente la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale della madre.

⁴ Se dei coniugi stranieri sono naturalizzati in luoghi diversi, la moglie acquista anche la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del marito.

Art. 3 Trovatello

¹ Il figlio di ignoti trovato in Svizzera acquista la cittadinanza del Cantone in cui è stato esposto e con ciò la cittadinanza svizzera.

² Il Cantone determina l'attinenza comunale del trovatello.

³ Allorché la filiazione è accertata, il trovatello perde la cittadinanza e l'attinenza acquistate in tal modo se è ancora minorente e non diventa apolide.

Art. 4 Adozione

Un minorente straniero adottato da uno svizzero acquista la cittadinanza cantonale e comunale dell'adottante e, per questo fatto, la cittadinanza svizzera.

Capitolo 2: Perdita per legge

Art. 5 Per annullamento del rapporto di filiazione

Se è annullato il rapporto di filiazione con il genitore che gli ha trasmesso la cittadinanza svizzera, il figlio la perde, salvo che con la perdita diventi apolide.

Art. 6 Per adozione

¹ Il minorente svizzero, adottato da uno straniero, perde la cittadinanza svizzera in seguito all'adozione, allorché acquista per questo fatto la cittadinanza dell'adottante o già la possiede.

² Non vi è perdita della cittadinanza svizzera allorché, in seguito all'adozione, viene a crearsi o permane anche un rapporto di filiazione con un genitore svizzero.

³ Se l'adozione è revocata, la perdita della cittadinanza svizzera è considerata non intervenuta.

Art. 7 Per nascita all'estero

¹ Il figlio nato all'estero da genitori dei quali uno almeno è svizzero perde la cittadinanza svizzera a ventidue anni compiuti se possiede ancora un'altra cittadinanza, a meno che, fino a questa età, non sia stato notificato a un'autorità svizzera in patria o all'estero, non si sia annunciato egli stesso o non abbia dichiarato per iscritto di voler conservare la cittadinanza svizzera.

² I suoi figli perdono con lui la cittadinanza svizzera.

³ In particolare, è considerata come notificazione nel senso del capoverso 1 ogni comunicazione dei genitori, dei parenti o dei conoscenti intesa a far iscrivere il figlio nei registri del Comune di origine, a immatricolarlo o a fargli rilasciare i documenti di legittimazione.

⁴ Chi, contro la sua volontà, non ha potuto annunciarsi o sottoscrivere una dichiarazione, in tempo utile, conformemente al capoverso 1 può farlo ancora validamente entro il termine di un anno a contare dal giorno in cui l'impedimento è cessato.

Art. 8 Cittadinanza cantonale e attinenza comunale

Chiunque perde la cittadinanza svizzera per legge perde con ciò la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale.

Titolo secondo: Acquisto e perdita per decisione dell'autorità

Capitolo 1: Acquisto per decisione dell'autorità

Sezione 1: Naturalizzazione ordinaria

Art. 9 Condizioni formali

La concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione presuppone che al momento della domanda il richiedente

- a. sia titolare del permesso di domicilio; e
- b. dimostri un soggiorno complessivo di otto anni in Svizzera, incluso quello precedente la domanda.

Art. 10 Computo della durata del soggiorno per giovani e partner registrati

¹ Per il computo della durata del soggiorno secondo l'articolo 9 lettera b, il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra dieci e vent'anni compiuti è computato due volte.

² Alla persona che vive da almeno tre anni in unione domestica registrata con il partner svizzero basta aver risieduto in Svizzera per cinque anni, incluso quello precedente la domanda.

Art. 11 Condizioni materiali

La concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione presuppone che il richiedente:

- a. si sia integrato con successo;
- b. si sia famigliarizzato con il modo di vita, gli usi e i costumi svizzeri;
- c. non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 12 Criteri d'integrazione

¹ Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:

- a. dall'osservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici;
- b. dal rispetto dei principi fondamentali della Costituzione federale;
- c. dalla facoltà di esprimersi in una lingua nazionale, e
- d. dalla volontà di partecipare alla vita economica o di acquisire una formazione.

² Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per ragioni psichiche o fisiche, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d.

Art. 13 Procedura di naturalizzazione

¹ Il Cantone designa l'autorità presso cui va presentata la domanda di naturalizzazione.

² Se il Cantone e, qualora il diritto cantonale lo preveda, il Comune sono in grado di assicurare la naturalizzazione, trasmettono la domanda di naturalizzazione all'Ufficio federale della migrazione (UFM).

³ Se sono adempiti tutti i presupposti formali e materiali, l'UFM concede l'autorizzazione federale di naturalizzazione e la trasmette per decisione all'autorità cantonale di naturalizzazione.

Art. 14 Decisione cantonale di naturalizzazione

¹ La competente autorità cantonale emana la decisione di naturalizzazione entro sei mesi dalla concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione. Dopo lo scadere di tale termine, l'autorizzazione federale di naturalizzazione perde la propria validità.

² Rifiuta la naturalizzazione qualora dopo la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione venga a conoscenza di fatti in base ai quali la naturalizzazione non sarebbe stata assicurata.

³ Il passaggio in giudicato della decisione cantonale di naturalizzazione implica l'acquisto dell'attinenza comunale, della cittadinanza cantonale e della cittadinanza svizzera.

Art. 15 Procedura nel Cantone

¹ La procedura a livello cantonale e comunale è retta dal diritto cantonale.

² Il diritto cantonale può prevedere che una domanda di naturalizzazione sia sottoposta per decisione agli aventi diritto di voto nell'ambito di un'assemblea comunale.

Art. 16 Obbligo di motivazione

¹ Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato.

² Gli aventi diritto di voto possono respingere una domanda di naturalizzazione soltanto se una proposta di rifiuto è stata presentata e motivata.

Art. 17 Protezione della sfera privata

¹ I Cantoni provvedono affinché le procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale tutelino la sfera privata.

² Agli aventi diritto di voto sono comunicati i dati seguenti:

- a. cittadinanza;
- b. durata del soggiorno;
- c. informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di naturalizzazione, in particolare per quanto attiene all'integrazione riuscita.

³ Nella scelta dei dati secondo il capoverso 2, i Cantoni tengono conto della cerchia dei destinatari.

Art. 18 Durata del soggiorno cantonale e comunale

¹ Se i Cantoni prevedono una durata del soggiorno minima nel Cantone o nel Comune, essa non deve oltrepassare la durata solitamente necessaria per un'integrazione riuscita.

² Se la durata del soggiorno minima nel Cantone è superiore a tre anni, occorre computare in maniera adeguata anche la durata del soggiorno in un altro Cantone immediatamente prima dell'arrivo.

³ Se la durata del soggiorno minima nel Comune è superiore a un anno, occorre computare in maniera adeguata anche la durata del soggiorno in un altro Comune del Cantone immediatamente prima dell'arrivo nel Comune.

Variante dell'art. 18 Durata del soggiorno cantonale e comunale

¹ Nelle rispettive leggi i Cantoni prevedono una durata del soggiorno di al massimo tre anni nel Cantone o nel Comune.

² Lo straniero che dopo almeno tre anni di soggiorno si trasferisce in un altro Comune del medesimo Cantone può presentare una domanda di naturalizzazione dopo un termine d'attesa di un anno.

Art. 19 Cittadinanza onoraria

Il conferimento da parte di un Cantone o di un Comune della cittadinanza onoraria a uno straniero, senza l'autorizzazione federale, non ha gli effetti di una naturalizzazione.

Sezione 2: Naturalizzazione agevolata**Art. 20** Condizioni materiali

¹ La naturalizzazione agevolata presuppone che il candidato adempia i criteri d'integrazione di cui all'articolo 12.

² La naturalizzazione agevolata presuppone inoltre che il candidato non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

³ Se il candidato non risiede in Svizzera le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero

¹ Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:

- a. vive da almeno tre anni in unione coniugale con il coniuge e
- b. ha soggiornato per complessivi cinque anni in Svizzera, incluso quello precedente la domanda;

² Qualora risieda o abbia risieduto all'estero lo straniero può presentare una domanda se:

- a. vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge, e
- b. ha vincoli stretti con la Svizzera.

³ Il candidato alla naturalizzazione ottiene la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, il candidato alla naturalizzazione può decidere di acquistarne una sola.

Art. 22 Cittadinanza svizzera ammessa per errore

¹ Chiunque è vissuto durante almeno cinque anni ritenendo in buona fede di essere svizzero e come tale è effettivamente stato considerato dall'autorità cantonale o comunale può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.

² La persona naturalizzata acquista la cittadinanza del Cantone responsabile dell'errore. Acquista simultaneamente l'attinenza comunale determinata da questo Cantone.

Art. 23 Minorenne apolide

¹ Il minorenne apolide può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se comprova un soggiorno di cinque anni complessivi in Svizzera, incluso quello precedente la domanda.

² È computato ogni soggiorno effettuato in Svizzera conformemente alle prescrizioni del diritto in materia di stranieri.

³ Il minorenne naturalizzato acquista la cittadinanza del Cantone e del Comune di residenza.

Art. 24 Figlio di un genitore naturalizzato

¹ Il figlio straniero che al momento della presentazione della domanda di naturalizzazione di un genitore era minorenne e che non è stato incluso nella naturalizzazione

può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d'età se comprova un soggiorno di cinque anni complessivi in Svizzera, di cui quello precedente la domanda.

² Il figlio naturalizzato acquista la cittadinanza del genitore svizzero.

Art. 25 Competenza e procedura

¹ L'UFM si pronuncia sulla naturalizzazione agevolata; sente prima il Cantone.

² Il Consiglio federale disciplina l'iter procedurale e può prescrivere che le persone che soggiornano in Svizzera depositino la loro domanda presso l'autorità di naturalizzazione del Cantone di residenza, la quale effettua le indagini e trasmette successivamente la domanda all'UFM.

Sezione 3: Reintegrazione

Art. 26 Condizioni

¹ La reintegrazione presuppone che il candidato:

- a. si sia integrato con successo qualora dimori in Svizzera;
- b. abbia vincoli stretti con la Svizzera qualora dimori all'estero;
- c. osservi la sicurezza e l'ordine pubblici;
- d. rispetti i principi fondamentali della Costituzione federale, e
- d. non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

² Se il richiedente non risiede in Svizzera le condizioni di cui al capoverso 1 lettere c-e si applicano per analogia.

Art. 27 In seguito a perenzione o perdita della cittadinanza

¹ Chiunque ha perduto, per perenzione o in altro modo, la cittadinanza svizzera può, entro un termine di dieci anni, presentare una domanda di reintegrazione.

² Il richiedente che risiede in Svizzera da almeno tre anni può presentare la domanda anche dopo la scadenza del termine di cui al capoverso 1.

³ Fanno eccezione le persone la cui naturalizzazione è stata dichiarata nulla o a cui è stata revocata la cittadinanza svizzera.

Art. 28 Effetto

Con la reintegrazione, il candidato acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che ha avuto da ultimo.

Art. 29 Competenza

L'UFM si pronuncia sulla reintegrazione; sente prima il Cantone.

Sezione 4: Disposizioni comuni**Art. 30** Estensione ai figli

¹ I figli minorenni del candidato sono compresi nella sua naturalizzazione o reintegrazione.

² Su domanda motivata e scritta del rappresentante legale, i figli minorenni possono essere esclusi dalla naturalizzazione o dalla reintegrazione.

Art. 31 Minorenni

¹ La domanda di naturalizzazione o di reintegrazione di minorenni è presentata dal loro rappresentante legale. Se essi sono posti sotto tutela, il consenso delle autorità di tutela non è necessario.

² A partire dall'età di sedici anni, i minorenni devono esprimere per scritto la loro volontà di acquistare la cittadinanza svizzera.

Art. 32 Maggiore età

Per maggiore e minore età nel senso della presente legge si intendono quelle previste dall'articolo 14 del Codice civile³.

Art. 33 Soggiorno

¹ Per soggiorno dello straniero nel senso della presente legge s'intende la sua presenza nella Svizzera conformemente alle disposizioni legali in materia di stranieri.

² È computato nella durata del soggiorno qualsiasi soggiorno effettuato in Svizzera in virtù di un permesso di domicilio, di un permesso di dimora o di un'ammissione provvisoria.

³ Il soggiorno non è interrotto quando lo straniero lascia la Svizzera per breve tempo, con l'intenzione di ritornare nella Svizzera.

⁴ Il soggiorno in Svizzera cessa di fatto quando lo straniero lascia la Svizzera dopo avere notificato la sua partenza alle autorità di polizia o ha soggiornato effettivamente all'estero durante più di sei mesi.

Art. 34 Indagini cantonali

¹ Se è presentata una domanda di naturalizzazione ordinaria e se sono adempiti i presupposti di cui all'articolo 9, la competente autorità cantonale effettua le indagini necessarie per stabilire se sono adempiti i presupposti di cui all'articolo 11 lettere a e b.

² L'UFM incarica l'autorità cantonale di naturalizzazione di svolgere le indagini necessarie per determinare se sono adempite le condizioni per la naturalizzazione

³ RS 210

ordinaria, la reintegrazione, l'annullamento della naturalizzazione o la revoca della cittadinanza svizzera.

³ Il Consiglio federale disciplina la procedura. Può emanare direttive unitarie per la stesura dei rapporti d'indagine e prevedere termini d'ordine per lo svolgimento delle indagini di cui al capoverso 2.

Art. 35 Riscossione degli emolumenti e versamento anticipato

¹ Le autorità federali e le autorità cantonali e comunali riscuotono degli emolumenti nel quadro della procedura di naturalizzazione o della procedura di annullamento. Gli emolumenti coprono anche l'onere supplementare risultante per i Cantoni e i Comuni in virtù dell'articolo 25 capoverso 2.

² Gli emolumenti non devono superare l'importo teso a coprire le spese procedurali.

³ Per le procedure di sua competenza, la Confederazione può esigere il versamento anticipato degli emolumenti.

Art. 36 Annullamento

¹ L'UFM può annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali.

² Entro due anni dal momento in cui è stata individuata la fattispecie determinante l'annullamento, ma al più tardi entro otto anni dall'acquisto della cittadinanza svizzera, l'UFM può annullare la naturalizzazione. Dopo ogni atto d'istruzione notificato alla persona naturalizzata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni. Durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi.⁴

³ Nelle stesse condizioni, la naturalizzazione concessa conformemente agli articoli 9-19 può essere parimente annullata dall'autorità cantonale.

⁴ Salvo esplicita decisione contraria, l'annullamento implica la perdita della cittadinanza svizzera anche per i membri della famiglia che l'hanno acquistata in virtù della decisione annullata.

⁵ Dopo il passaggio in giudicato dell'annullamento di una naturalizzazione è possibile presentare una nuova domanda di naturalizzazione solo dopo un termine di due anni.

⁶ Il termine d'attesa di cui al capoverso 5 non si applica ai figli cui è stato esteso l'annullamento.

⁷ Con la decisione d'annullamento è disposto anche il ritiro dei documenti d'identità.

⁴ 06.414. Iniziativa parlamentare Lustenberger. Modifica delle legge federale sulla cittadinanza. Dichiarazione d'annullamento ed estensione del termine.

Capitolo 2: Perdita per decisione dell'autorità**Sezione 1: Svincolo****Art. 37** Domanda di svincolo e decisione

¹ Ogni cittadino svizzero è, a domanda, svincolato dalla sua cittadinanza se non risiede in Svizzera e possiede o gli è stata assicurata la cittadinanza di un altro Stato. L'articolo 31 è applicabile per analogia ai minorenni.

² Lo svincolo è pronunciato dall'autorità del Cantone d'origine.

³ La perdita della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale, e con ciò la perdita della cittadinanza svizzera, avvengono con la notificazione dell'atto di svincolo.

Art. 38 Estensione ai figli

¹ I figli minorenni posti sotto l'autorità parentale del richiedente sono compresi nel suo svincolo; i figli di oltre sedici anni non sono tuttavia compresi che qualora vi consentano per iscritto.

² I figli minorenni devono parimente risiedere fuori della Svizzera e avere già acquistato o avere la sicurezza di acquistare la cittadinanza di un altro Stato.

Art. 39 Atto di svincolo

¹ Il Cantone d'origine allestisce un atto di svincolo nel quale sono indicate tutte le persone svincolate.

² L'UFM provvede alla notificazione dell'atto e informa il Cantone dell'avvenuta notificazione.

³ Esso differisce la notificazione fino a quando non appaia certo che la persona svincolata otterrà la cittadinanza straniera che gli è stata promessa.

⁴ Se il luogo di residenza della persona svincolata non è noto, lo svincolo può essere pubblicato sul Foglio federale. Siffatta pubblicazione ha gli stessi effetti che la notificazione dell'atto.

Art. 40 Emolumento

¹ I Cantoni possono riscuotere, per l'esame di una domanda di svincolo, un emolumento che copra le spese procedurali.

² Tuttavia, la notificazione dell'atto di svincolo non può essere fatta dipendere dal pagamento dell'emolumento.

Art. 41 Cittadini di più Cantoni

¹ Gli Svizzeri che possiedono la cittadinanza di più Cantoni possono depositare la domanda presso uno dei Cantoni d'origine.

² Se un Cantone d'origine si pronuncia sullo svincolo, la notificazione della decisione implica la perdita della cittadinanza svizzera e di tutte le cittadinanze cantonali e le attinenze comunali.

³ Il Cantone pronunciatosi sullo svincolo informa d'ufficio gli altri Cantoni d'origine.

Sezione 2: Revoca

Art. 42 Condizioni

L'UFM può, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale a una persona che possiede anche un'altra cittadinanza, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera.

Titolo terzo: Procedura d'accertamento

Art. 43 Competenza

¹ In caso di dubbio sulla cittadinanza svizzera, decide d'ufficio o su domanda l'autorità del Cantone del quale la persona ha la cittadinanza che è pure messa in discussione.

² La domanda può essere presentata anche dall'UFM.

Titolo quarto: Trattamento di dati personali e assistenza amministrativa

Art. 44 Trattamento dei dati

¹ Per adempiere i suoi compiti conformemente alla presente legge, l'UFM può trattare dati personali, compresi profili della personalità e dati degni di particolare protezione relativi alle opinioni religiose, alle attività politiche, alla salute, a misure di assistenza sociale e a perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali. A tale scopo gestisce un sistema d'informazione elettronico.

² Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti:

- a. l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;
- b. l'accesso ai dati;
- c. il diritto di trattamento;
- d. la durata di conservazione dei dati;
- e. l'archiviazione e l'eliminazione dei dati;
- f. la sicurezza dei dati.

Art. 45 Comunicazione dei dati

¹ Su richiesta e in singoli casi, l'UFM può comunicare alle autorità federali, cantonali e comunali che svolgono compiti legati all'acquisto e alla perdita della cittadinanza svizzera tutti i dati personali necessari per adempiere tali compiti.

² Rende accessibili per il Tribunale amministrativo federale, mediante procedura di richiamo, i dati personali necessari all'istruzione dei ricorsi. Il Consiglio federale disciplina il volume di tali dati.

Art. 46 Assistenza amministrativa

¹ Le autorità competenti per l'esecuzione della presente legge si comunicano, in casi individuali e su domanda scritta e motivata, i dati di cui necessitano per:

- a. statuire in merito a una domanda di naturalizzazione ordinaria, di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione;
- b. pronunciare l'annullamento di una naturalizzazione;
- c. statuire in merito a una domanda di svincolo dalla cittadinanza svizzera;
- d. pronunciare la revoca della cittadinanza;
- e. emanare una decisione di accertamento in merito alla cittadinanza svizzera di una persona.

² Le altre autorità federali, cantonali e comunali sono tenute in casi individuali e su domanda motivata e scritta, a fornire alle autorità competenti per l'esecuzione della presente legge i dati necessari per l'espletamento delle mansioni di cui al capoverso 1.

Titolo quinto: Rimedi giuridici**Art. 47** Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale

I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie che decidono in ultima istanza cantonale sui ricorsi contro le decisioni di rifiuto della naturalizzazione ordinaria.

Art. 48 Ricorsi a livello federale

¹ I ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza e contro le decisioni delle autorità amministrative della Confederazione sono disciplinati dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

² Sono parimenti legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni direttamente interessati.

Titolo sesto: Disposizioni finali**Capitolo 1: Esecuzione nonché abrogazione e modifica del diritto vigente****Art. 49** Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato d' eseguire la presente legge. Emanare le disposizioni d' esecuzione.

Art. 50 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L' abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell' allegato.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie**Art. 51** Irretroattività

¹ L' acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera sono retti dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.

² Le domande presentate prima dell' entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto previgente fino alla decisione relativa alla domanda.

Art. 52 Naturalizzazione agevolata dei figli di genitore svizzero

¹ Il figlio straniero nato dal matrimonio di una cittadina svizzera con un cittadino straniero e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.

² Il figlio di padre svizzero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se adempie le condizioni di cui all' articolo 1 capoverso 2, è nato prima del 1° gennaio 2006 ed ha stretti vincoli con la Svizzera.

³ Il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l' attinenza comunale che il genitore svizzero ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.

⁴ Si applicano per analogia le condizioni di cui all' articolo 20.

Capitolo 3: Referendum e entrata in vigore**Art. 53**

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l' entrata in vigore.

Allegato
(Art. 50)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

La legge del 29 settembre 1952⁵ sulla cittadinanza è abrogata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁶ sugli stranieri (LStr)

Art. 62 Revoca di permessi e di altre decisioni

L'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giuste la presente legge se:

- f. lo straniero ha tentato di ottenere fraudolentemente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nel quadro di un annullamento giusta l'articolo 36 della legge sulla cittadinanza⁷.

Art. 63 cpv. 1 Revoca del permesso di domicilio

Il permesso di domicilio può essere revocato unicamente se:

- d. lo straniero ha tentato di ottenere fraudolentemente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nel quadro di un annullamento giusta l'articolo 36 della legge sulla cittadinanza⁸.

⁵ RS 141.0

⁶ SS 142.20

⁷ Legge federale del ... sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit; RS 141.0).

⁸ Legge federale del ... sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit; RS 141.0).

2. Legge federale del 22 giugno 2001⁹ sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d'identità, LDI)

Art. 7 Ritiro dei permessi

^{1bis} In caso di annullamento della naturalizzazione secondo l'articolo 36 LCit¹⁰, l'autorità competente dispone nel contempo il ritiro dei permessi.

^{1ter} I permessi ritirati sono restituiti entro 30 giorni alla competente autorità emittente. Dopo lo scadere di tale termine, i permessi ritirati e non restituiti sono considerati smarriti e vengono iscritti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).

⁹ RS 143.1

¹⁰ Legge federale del ... sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza; RS 141.0).

